



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0002294 P-4.22.11  
del 12/03/2014



Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Nucleo di valutazione

Ministero della Salute  
Nucleo di valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. COM (2014) 5.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

CB/EU

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII - Produzioni Animali

Prot. Uscita del 11/03/2014

Numero: **0005569**

Classifica:



*Alla* Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche europee  
Ufficio Coordinamento Politiche  
europee, Segreteria CIAE

per il tramite dell'Ufficio Legislativo  
SEDE

**OGGETTO:** Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale - 6445/14 - Com (2014)5.

Con riferimento alla proposta di direttiva di cui all'oggetto, si trasmette la relazione redatta dalla scrivente Direzione Generale ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 della legge n. 234 del 2012 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativamente agli aspetti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Cacopardi)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0002292 A-4.22.11  
del 12/03/2014



9103751



*Ministero delle politiche*

*agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII – Produzioni animali

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RELATIVO ALLE CONDIZIONI ZOOTECNICHE E GENEALOGICHE APPLICABILI AGLI  
SCAMBI COMMERCIALI E ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DI ANIMALI  
RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE – 6445/14 – COM (2014) 5**

**ATTO COMUNITARIO – FINALITÀ E CONTESTO**

La legislazione zootecnica dell'Unione europea intende favorire il libero scambio degli animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di riproduzione e la preservazione delle risorse genetiche.

La legislazione attualmente è composta da quattro direttive del Consiglio che definiscono i principi fondamentali per quanto riguarda gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina e caprina, equina.

Queste Direttive costituiscono la base giuridica per l'adozione da parte della Commissione di misure dettagliate relative:

1. all'approvazione o al riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle associazioni di allevatori e delle imprese private, nonché alla compilazione di un loro elenco;
2. alla registrazione e alla classificazione degli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, equina nei rispettivi libri genealogici e, nel caso dei suini ibridi riproduttori, nei registri;
3. alle prove di performance e alle valutazioni genetiche;
4. nonché alla definizione del contenuto e della forma dei certificati zootecnici degli animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni.

Attualmente, i requisiti tecnici stabiliti per gli animali riproduttori devono rispettare, ai fini della loro ammissione alla riproduzione, tre direttive del Consiglio e di una decisione della Commissione.

Un'ulteriore direttiva stabilisce le norme applicabili all'importazione dai Paesi terzi di animali riproduttori e del loro materiale germinale.

Infine, una decisione specifica del Consiglio definisce le norme relative alla designazione di un centro di riferimento per l'allevamento di animali della specie bovina.



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII – Produzioni animali

La proposta **COM (2014) 5** si articola in dodici capi e cinque allegati tecnici.

Come risulta dalla tavola di concordanza, nei **CAPI da I a VIII** sono combinate tra loro le disposizioni delle direttive 2009/157/CE (bovini), 88/661/CEE (suini riproduttori di razza pura e ibridi), 89/361/CEE (ovini e caprini), 90/427/CEE (equidi), 91/174/CEE (tutte le specie) e 94/28/CE (importazioni) del Consiglio, in particolare il:

- ✓ **CAPO III** contiene disposizioni in merito alla relazione tra gli allevatori e le società di allevamento nonché alla composizione delle controversie, che tengono conto delle procedure attualmente previste nella decisione 92/354/CEE della Commissione.
- ✓ **CAPO IV** contiene disposizioni relative all'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, attualmente previste:
  - per i bovini, nella direttiva 87/328/CEE del Consiglio;
  - per i suini di razza pura, nella direttiva 90/118/CEE del Consiglio;
  - per i suini ibridi riproduttori, nella direttiva 90/119/CEE del Consiglio;
  - per gli ovini e i caprini nella decisione 90/257/CEE della Commissione.
- ✓ **CAPO V** contiene disposizioni in merito alla prova di performance e integra le disposizioni della decisione 96/463/CE del Consiglio che designa l'organismo di riferimento per i metodi di prova concernenti gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

I **CAPI IX e X** contengono disposizioni relative all'esecuzione dei controlli ufficiali in campo zootecnico e alla cooperazione tra le autorità competenti, tenendo conto dei principi generali applicabili a detti controlli. Tali disposizioni sono state integrate alla luce della nuova legislazione sulla salute animale e di una proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali. A seguito dell'applicazione di tali iniziative legislative non saranno più applicabili le direttive del Consiglio:

- 90/425/CEE che disciplina i controlli veterinari e zootecnici di animali e di prodotti di origine animale destinati agli scambi intracomunitari;
- 91/496/CEE che disciplina i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;
- 89/608/CEE, recante disposizioni relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati Membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica.

Il **CAPO XI** rispaccia l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che impone di allineare le disposizioni d'attuazione contenute negli atti di base della legislazione zootecnica dell'Unione con gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).



## *Ministero delle politiche*

### *agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII – Produzioni animali

Il **CAPO XII** contiene le disposizioni finali (abrogazione di atti e date di entrata in vigore e di applicazione).

L'**ALLEGATO I** stabilisce i criteri dettagliati per il riconoscimento delle società di allevamento e per l'approvazione dei programmi di selezione e comprende le disposizioni che figurano negli allegati delle decisioni della Commissione 84/247/CEE (bovini), 89/501/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/504/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/257/CEE (ovini e caprini) e 92/353/CEE (equidi).

L'**ALLEGATO II** stabilisce i criteri dettagliati per l'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e contiene le disposizioni che figurano nelle decisioni della Commissione 84/419/CEE (bovini), 89/502/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/505/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/255/CEE (ovini e caprini) e 96/78/CE (equidi).

L'**ALLEGATO III** stabilisce i criteri dettagliati per la prova di performance e la valutazione genetica e comprende le disposizioni che figurano nelle decisioni della Commissione 2006/427/CE (bovini), 89/507/CEE (suini riproduttori di razza pura e ibridi) e 90/256/CEE (ovini e caprini).

L'**ALLEGATO IV** stabilisce le funzioni e obblighi dei centri di riferimento dell'Unione europea riflette l'allegato II della decisione 96/463/CE del Consiglio.

L'**ALLEGATO V** dal titolo "*certificati zootecnici*" contiene i requisiti essenziali in materia di informazione che figurano negli allegati delle decisioni della Commissione 2005/379/CE (bovini), 89/503/CEE (suini riproduttori di razza pura), 89/506/CEE (suini ibridi riproduttori), 90/258/CEE (ovini e caprini), 96/79/CE (equidi), 96/509/CE (importazioni di sperma di animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina ovina e caprina) e 96/510/CE (importazione di animali riproduttori, di sperma, ovuli e embrioni).

#### **A – RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI**

La proposta di Regolamento in esame rispetta il **principio di attribuzione** di cui all'art. 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), poiché si basa sull'art. 43 del TFUE (agricoltura). Inoltre, la presente proposta di direttiva appare rispondente alle finalità di cui all'art. 39 del TFUE in tema di politica agricola dell'Unione, in quanto stabilendo condizioni uniformi di produzione per gli agricoltori, contribuisce allo sviluppo razionale della produzione agricola, tenendo conto nella scelta dei mezzi delle esigenze in materia di benessere degli animali sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del TFUE.

La proposta rispetta il **principio di sussidiarietà** in quanto, applicandosi agli scambi commerciali ed alle importazioni, persegue obiettivi di buon funzionamento del mercato interno che non possono essere raggiunti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono essere conseguiti solo attraverso un intervento coordinato a livello di Unione.

Il progetto di regolamento rispetta il **principio di proporzionalità** per quanto riguarda lo strumento normativo utilizzato, in quanto la forma di regolamento consente di evitare ostacoli agli scambi



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII – Produzioni animali

commerciali derivanti dal recepimento delle previgenti direttive negli ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia, la proposta non appare tener conto del carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole (ex. art. 39, paragrafo 2, lett. a) del TFUE): in particolare, l'attività transfrontaliera di libri ed il sostanziale divieto di regolare l'immissione in riproduzione degli animali impedirebbe qualunque possibilità di perseguire obiettivi di selezione differenziati e specifici di ogni sistema produttivo. Peraltro, la delega di potere attribuita alla Commissione, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, appare eccedere i limiti previsti dei Trattati, in particolare per quanto riguarda contenuto, portata e durata: essa, infatti, consente alla Commissione di apportare sostanziali modifiche all'atto che ne potrebbero stravolgere le finalità, senza peraltro prevedere alcun limite temporale alla propria durata.

**B - VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

L'impianto del documento appare, nel suo insieme, non condivisibile perché non tiene conto delle finalità sociali e di pubblico investimento del miglioramento genetico animale, mentre è particolarmente attento alle logiche commerciali delle multinazionali operanti nel campo della genetica.

La proposta esaspera la libertà di utilizzo degli animali tra Paesi Membri e tra libri genealogici, impedendo la possibilità di perseguire specifici obiettivi nazionali per produzioni DOP.

Il progetto di regolamento non risolve alcuna delle incongruenze che pure esistono nella legislazione attuale.

La proposta introduce attività transfrontaliere di libri genealogici senza tener conto dell'impianto nazionale delle anagrafi degli animali. Essa di fatto viola alcuni principi base della legislazione vigente, in particolare la concezione del miglioramento genetico inteso come "investimento pubblico" nella popolazione animale in un quadro di politica nazionale per la qualità e la salvaguardia della biodiversità.

In particolare si evidenzia che la proposta:

- a) confonde alcuni dei principi biologici alla base della zootecnia e del miglioramento genetico animale. Ci si riferisce in particolare alla confusione tra i concetti di razza e di incrocio soprattutto evidente nel caso dei suini;
- b) fa confusione sulle finalità della selezione presentando una vistosa contraddizione tra l'individuazione e l'uso dei soli migliori riproduttori ed un preteso diritto degli allevatori ad ammettere alla riproduzione pubblica tutti i propri riproduttori;
- c) non risolve l'antagonismo tra la necessità di disporre di un numero adeguato di animali da sottoporre agli schemi di selezione e la piena libertà di costituire nuove organizzazioni le quali potrebbero anche appaltare a terzi le proprie funzioni tecniche. È evidente che la moltiplicazione delle organizzazioni provoca una frammentazione della popolazione in una moltitudine di schemi selettivi che risulterebbero tanto inefficaci ai fini del miglioramento quanto pronte a dar luogo ai contenziosi che il regolamento si propone di evitare;
- d) impedirebbe, in difformità dal regolamento sugli aiuti di stato, alle autorità di riferimento, e quindi allo Stato membro, di finanziare le organizzazioni di allevamento. Ciò comporterebbe



*Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
Ex DISR VII – Produzioni animali

l'impossibilità per uno stato membro di orientare lo sviluppo della propria zootecnia in modo coerente con le proprie politiche di qualità, il tutto a favore di una concezione puramente commerciale della selezione animale.

A fronte di quanto sopra si ritiene che i contenziosi lamentati dalla Commissione (considerando n. 9) facciano capo essenzialmente a tre specifici limiti della normativa attuale:

1. Esiste l'oggettivo interesse di alcune organizzazioni di allevamento europee, soprattutto per le specie equina e suina, a svolgere attività transfrontaliere espandendo i propri schemi di selezione anche sul territorio di altri stati membri. Si rileva in proposito che già oggi esistono accordi volontari bilaterali o multilaterali tra organizzazioni di allevamento soprattutto bovine. Questo modello di cooperazione volontaria andrebbe incentivato e diffuso e si può immaginare per esso anche un riconoscimento a livello europeo;
2. La normativa attuale non è riuscita a chiarire del tutto la distinzione tra libri genealogici e registri dei suini riproduttori ibridi. In particolare sia le razze dei libri genealogici sia le linee di fondazione per la produzione di incroci sono costituiti da animali riprodotti in purezza. Finora è mancato una precisa definizione delle linee in purezza utilizzate dai registri dei suini riproduttori ibridi, ma nulla vieterebbe di sancire l'equivalenza tra tali linee e le razze purchè la denominazione delle linee pure non fosse tale da creare equivoci con il nome delle razze e purchè non fosse in alcun modo obbligatoria l'iscrizione di animali dei registri nei libri e viceversa;
3. La normativa attuale non prevede alcuna disposizione in merito alle prove di performance ed alle valutazioni genetiche dei cavalli sportivi. Da anni il nostro Paese chiede che tali norme vengano emanate ovvero che si lascino liberi gli stati membri di adottare norme nazionali. Purtroppo nemmeno la proposta di regolamento in questione risolve questo problema.

**C – VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Per quanto sopra la proposta di regolamento impatterebbe in maniera devastante sull'organizzazione del miglioramento zootecnico italiano andandone a minare i principi ispiratori e le modalità di funzionamento. Occorre tenere presente che negli ultimi trenta anni il sistema del miglioramento genetico è diventato un tassello sempre più importante di supporto alle generali politiche di qualità. In particolare il settore suino, tra più coinvolti nei cambiamenti proposti, è quello in cui il legame tra un programma di selezione nazionale e le produzioni DOP ha raggiunto i livelli di maggiore integrazione.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Cacopardi